



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.594 del 3° SETTORE del 28/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. BARBIERI" MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI PER ASSENZA REQUISITI DI CARATTERE SOGGETTIVO DELL'APPALTATORE PER FALLIMENTO MANDANTE DELL'A.T.I.

Vista la proposta del Responsabile dell'istruttoria, geom. Marina Canali, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale 116 del 18.05.2018 e aggiornato con determinazione R.G. n. 101 del 12.02.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G.BARBIERI" MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO", redatto per la parte architettonica dall'Arch. Gianluca Perottoni di Rovereto (TN) e per l'impiantistica lo Studio Protecno s.r.l. di Verona, che conclude per un importo complessivo di € 3.700.000,00 di cui € 2.878.233,37 totale opere a base di gara ed € 632.766,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che si è provveduto ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) B19H18000280004 ed il codice Identificativo Gara (CIG) 7914271708 relativo al presente intervento;
- che l'appalto è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale in data 5 novembre 2019, n. 864, alla costituenda ATI IMOLA LEGNO S.P.A (mandataria) - ELETTRA IMPIANTI S.R.L.(mandante) con sede c/o IMOLA LEGNO S.P.A. Via Don Luigi Sturzo, n. 10 - 40026 - IMOLA (BO), che ha formulato un ribasso del 1,75% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso e quindi per l'importo complessivo contrattuale di euro 2.822.821,06 per l'esecuzione "a corpo" dei lavori in appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 48.668,08, oltre all'Iva al 10%, giusto contratto in data 18 febbraio 2020, Repertorio N. 16568 del Segretario Generale del Comune di Legnago;

Preso atto che:

- in data 15 giugno 2020, ai sensi dell'art.5 comma 8 D.M. 7 marzo 2018,

n.49 il Direttore dei Lavori ha disposto la consegna dei lavori e pertanto, in base all'offerta temporale dell'ATI esecutrice pari a gg 238 (duecentotrentotto), il termine per l'ultimazione dei lavori era fissato al 8/02/2021;

- con determinazione n. 167 del 16 marzo 2021, a seguito di motivata istanza della ditta, è stata concessa una proroga di 80 (ottanta) giorni, con conseguente individuazione della nuova consegna dei lavori per il giorno 29 maggio 2021;

- con determinazione n. 469 del 25 giugno 2021, a seguito di ulteriore motivata istanza della ditta, è stata concessa una 2^ proroga di 36 (trentasei) giorni, con conseguente individuazione della nuova consegna dei lavori per il giorno 30 luglio 2021;

Preso atto inoltre che con nota prot. 35524 in data 25 agosto 2021 è stata data comunicazione di diniego alla 3^ richiesta di proroga, pervenuta dalla Ditta in data 30 luglio 2021, assunta al prot. n.31676 del 2 agosto 2021, del termine di ultimazione dei lavori e contestuale risoluzione contrattuale, ai sensi dell'Art. 108 comma 4 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., dando come termine per la conclusione definitiva dei lavori la data del 15 ottobre 2021;

Considerato che:

- a seguito di successiva nota in data 18 ottobre 2021, prot. 43812, è stato prorogato il termine di conclusione dei lavori al 7 novembre 2021;

- si sono susseguiti numerosi incontri intervenuti con gli avvocati delle parti finalizzati ad attuare tutte le soluzioni possibili per il completamento dell'opera con il minor danno per la collettività;

- in particolare si è avuto notizia della sentenza del Tribunale Ordinario di Ravenna, in data 21 marzo 2022, di fallimento della mandante in A.T.I. "ELETTRA IMPIANTI S.R.L", evento che preclude ogni possibilità di addivenire ad un completamento dell'opera nel rispetto della norma fallimentare e del codice dei contratti;

Tenuto conto che la Ditta IMOLA LEGNO S.P.A (mandataria) non ha mai indicato alcun altro operatore economico subentrante che fosse in possesso dei prescritti requisiti di idoneità e di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, in particolare relativi alle categorie OS28 e OS30 (impiantistica);

Considerato, da ultimo, che con nota prot. 23985 in data 30 maggio 2022, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, per grave inadempimento e grave ritardo, si è data comunicazione di richiesta completamento di alcune lavorazioni, al fine di ridurre l'eventuale successivo contenzioso per la stima del valore delle parti di opere iniziate e non concluse;

Rilevato che, ad oggi, la Ditta IMOLA LEGNO S.P.A., mandataria dell'A.T.I., non ha portato a termine le suddette lavorazioni ed i lavori nel loro complesso risultano incompiuti;

Ritenuto, stante il fallimento della mandante e non essendo possibile la sua sostituzione, di dovere dichiarare la intervenuta risoluzione del contratto per il venire meno dei requisiti di carattere soggettivo in capo all'appaltatore così come dichiarati ai sensi dell'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici

Visti gli artt. 80 e 108 del Codice dei Contratti e il punto 2.4 del capitolato speciale d'appalto;

Ritenuto comunque di riservarsi di quantificare ogni pregiudizio dovuto alla esecuzione dell'opera, ivi compresi quelli dovuti al ritardo nell'esecuzione della stessa;

Visti:

- il Codice dei contratti pubblici, Decreto Legislativo n. 50/2016, e s.m.i.;

- la Legge 29.07.2021 n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, per le parti ancora in vigore;

- la legge fallimentare e s.m.i.;

- il TUEL, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali";

- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- gli artt. 24, 35 e 40 del Regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;

- l'art. 68 dello Statuto comunale.

- il decreto sindacale n. 9148 del 25.02.2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici - Urbanistica - Ambiente;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2022, esecutiva, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2023-2024".

D E T E R M I N A

1) di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2) di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto Rep. n. 16568 sottoscritto in data 18/02/2020, relativo alla esecuzione dei lavori di "ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G.BARBIERI" MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO" sottoscritto tra la Ditta ATI IMOLA LEGNO S.P.A (mandataria) - ELETTRA IMPIANTI S.R.L.(mandante) con sede c/o IMOLA LEGNO S.P.A. Via Don Luigi Sturzo, n. 10 - 40026 - IMOLA (BO), e il Comune di Legnago, per carenza dei requisiti soggettivi in capo alla società Elettra Impianti, oggi fallita;

3) di attivare tutte le iniziative necessarie e previste dalla vigente normativa, dando mandato al Direttore dei Lavori di redigere il verbale di consistenza in contraddittorio con la Ditta IMOLA LEGNO S.P.A., per liberare l'area di cantiere, quantificare il credito eventualmente esigibile dalla stessa in relazione ai ritardi, mancate lavorazioni e vizi delle opere oggetto di contratto;

4) di disporre fin da ora l'escussione delle polizze fidejussorie al fine di recuperare l'anticipazione sul contratto e i danni subiti, come meglio saranno quantificati dal Direttore dei Lavori e certificati dal Collaudatore;

5) di dare atto che si provvederà con successivo e separato atto all'approvazione di un progetto di perizia dei lavori rimasti da realizzare, al fine di completare l'opera di cui trattasi, non appena lo stesso sarà redatto a cura del Direttore dei Lavori sulla base delle indicazioni del RUP ;

6) di disporre di attivare apposite procedure di gara per affidare gli incarichi di progettazione per l'ultimazione delle opere e, ad altri operatori economici, per l'esecuzione dei lavori necessari a ultimare l'opera oltre che a riparare i difetti di costruzione riscontrati, ponendo a carico della ditta IMOLA LEGNO S.P.A. Via Don Luigi Sturzo, n. 10 - 40026 - IMOLA (BO) i relativi costi;

7) di riservarsi di quantificare gli ulteriori danni conseguenti e riconnessi all'inadempimento della ditta appaltatrice;

8) di procedere, se dovuta, alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente agli effetti del presente atto;

9) di procedere all'escussione delle assicurazioni dell'impresa per il recupero anticipazione sul prezzo d'appalto e pagamento dei danni

riconducibili alla risoluzione, da quantificarsi a norma di legge;

10) di comunicare il presente provvedimento, notificandolo nelle forme di legge:

- alla Ditta "A.T.I. IMOLA LEGNO S.P.A (mandataria) - ELETTRA IMPIANTI S.R.L.(mandante)" con sede c/o IMOLA LEGNO S.P.A. Via Don Luigi Sturzo, n. 10 - 40026 - IMOLA (BO);
- al Tribunale di Ravenna - Sezione Fallimenti;

11) di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l'adozione degli atti di propria competenza:

- Direttore dei Lavori;
- al Collaudatore Amministrativo;
- Ufficio Contratti;

13) di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Ente;

14) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicità sulla rete internet comunale ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo 33/2013;

15) di dare atto che il sottoscritto è responsabile del procedimento e dichiara che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago, non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

